

Michele Carducci

LA CASSAZIONE DISEGNA LA CORNICE DEL CONTENZIOSO CLIMATICO ITALIANO: NON C'È PIÙ MARGINE PER TUTELE “A METÀ”

SOMMARIO: 1. I quattro elementi identificativi del contenzioso climatico italiano. – 2. La loro negazione nel caso “*Giudizio Universale*”. – 3. Il loro allineamento con la sentenza “*Duarte Agostinho*” della Corte europea dei diritti umani. – 4. La loro conformità con l’art. 32 della Costituzione. – 5. Conclusione: separazione dei poteri e art. 2055 c.c.

1. *I quattro elementi identificativi del contenzioso climatico italiano*

L’ordinanza n. 20381 delle sezioni unite della Corte di cassazione civile, depositata il 21 luglio 2025, con cui è stata riconosciuta la giurisdizione del giudice civile per il contenzioso climatico nei confronti delle imprese, ha già suscitato numerosi commenti dottrinali, che ne hanno messo in luce sia le potenzialità che i possibili limiti¹.

¹ A.S. BRUNO, *Contenzioso climatico italiano e sistema delle fonti*, in *Giustizia insieme*, 26 settembre 2025; M. BUFFONI, *Giustizia climatica strategica e transizione ecologica. Prime indicazioni della Cassazione sullo spazio d’azione, per il giudice italiano, nell’approccio alle nuove frontiere del diritto*, in *Questione Giustizia*, 15 ottobre 2025, e M. BUFFONI, *Giustizia per il clima, ai rigori della Cassazione passa la linea ambientalista. Ma la partita non è finita*, in www.economiacircolare.com, 7 agosto 2025; D. CASTAGNO, *La Corte di cassazione traccia la rotta: anche in Italia c’è un giudice per il clima*, in www.climatedisplacements.wordpress.com, 31 luglio 2025; P. DE STEFANI, *Cambiamenti climatici: la CIG e la Cassazione italiana segnano una svolta nella giustizia climatica*, in *Annuario Italiano dei Diritti Umani*, 28 luglio 2025; F. GARELLI, *La storica ordinanza della Corte Suprema italiana nel caso ENI: le implicazioni per la causa “Giudizio Universale” e per il contenzioso climatico in Italia*, in *Politica del Diritto*, n. 3, 2025, pp. 3 ss.; A. MOLFETTA, «*Eppur [qualcosa] si muove». Considerazioni a prima lettura intorno all’ordinanza sul regolamento di giurisdizione nella vertenza climatica Greenpeace e al. v. Eni e al.*», in *Corti Supreme e Salute*, n. 3, 2025, pp. 1 ss.; G. SCARSELLI, *Per una corretta lettura della recente ordinanza delle Sezioni unite (Cass. sez. un. 21 luglio 2025 n. 20381) in tema di contenzioso climatico*, in *Judicium. Il giudizio civile in Italia e in Europa*, 29 luglio 2025; L. SERAFINELLI, *Cass. Civ., Sez. Un., ord. 21 luglio 2025, n. 20381, Greenpeace et al. c. Eni et al.: navigare nel mare (forse un poco meno?)*

Tra gli aspetti ritenuti positivi, particolare attenzione è stata riservata alla qualificazione del contenzioso climatico sulla base dei quattro elementi identificativi delineati nella decisione.

In primo luogo, l'ordinanza afferma che, nella materia climatica, è pur sempre esperibile la «*comune azione risarcitoria*» (così a p. 17), confutando irrimediabilmente le tesi, già esposte nel contraddittorio processuale, che eccepivano o il difetto assoluto di giurisdizione o quello relativo del solo giudice civile (in quest'ultimo caso, in nome della competenza del Ministro dell'ambiente ad agire per il risarcimento del danno ambientale davanti solo al giudice amministrativo, disposta dall'art. 311 del Codice dell'ambiente).

In secondo luogo, e consequenzialmente, si riconosce che l'azione risarcitoria climatica può essere fondata sull'allegazione di un danno da lesione di un diritto fondamentale (inclusi quelli alla vita o al rispetto della vita privata, desumibili dagli artt. 2 e 8 della CEDU)², imputabile alla condotta di un determinato attore nazionale (nel caso di specie, le imprese), grazie al ricorso alla scienza di attribuzione (c.d. “*attribution science*”), e riconducibile alle fattispecie degli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c., nella sussistenza dell'inadempimento di un obbligo, negativo o positivo, di protezione del sistema climatico, esteso agli effetti extraterritoriali delle emissioni.

Infine, si ammette l'esperibilità della domanda di condanna giudiziale in forma specifica, ai sensi dell'art. 2058 c.c., in quanto *facere di mitigazione climatica*³.

I tre elementi, poi, si coniugano con un quarto, concernente il presupposto di fatto del contezioso, ovvero che «*vi è ormai certezza in or-*

incerto del contenzioso climatico all'italiana, in DPCE online – Osservatorio sul costituzionalismo ambientale, 29 luglio 2025; R.R. SEVERINO, *Una storica vittoria per il clima?*, in lacostituzione.info, 4 agosto 2025.

² Danno, è appena il caso di precisare, che può essere “avvenuto” o “a venire”, ma comunque consequenziale al processo antropogenico di destabilizzazione climatica: cfr. S. BUCCINO, “*Lo scopriremo vivendo*: danni avvenuti e danni a venire tra tutela costituzionale dell'ambiente e diritto al clima, in Costituzionalismo.it, n. 2, 2025, pp. 67 ss.

³ Sulla corretta interpretazione di quest'ultimo passaggio, rispetto ad alcune letture che non ne avevano colto l'effettività, si v. A.S. Bruno, *Contenzioso climatico italiano*, cit.

dine all'esistenza di un cambiamento climatico di origine antropica, che rappresenta una grave minaccia per il godimento dei diritti umani e richiede l'adozione di misure urgenti che coinvolgono sia il settore pubblico che quello privato, al fine di limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C» (così a p. 10 della decisione).

In sintesi, a seguito dell'ordinanza in commento, il contenzioso climatico italiano viene configurato come un'azione fondata su una responsabilità civile extracontrattuale, derivante da un fatto illecito – l'ormai accertata minaccia antropogenica – imputabile a un soggetto emissivo. Tale azione è finalizzata alla salvaguardia di diritti soggettivi fondamentali e mira a ottenere una condanna al *facere*, volta all'adozione di misure di mitigazione idonee a proteggere o risarcire le persone dagli effetti di tale minaccia.

Siffatta conclusione non è nuova nel panorama dei precedenti delle sezioni unite. In qualche modo, essa era stata già anticipata, proprio sul fronte della qualificazione delle tutele giudiziali contro le emissioni fossili, dall'ordinanza Cass. civ., sez. un., 23 febbraio 2023, n. 5668⁴, dove pure è stata dichiarata la giurisdizione civile, persino nei confronti della pubblica amministrazione, in un'azione di risarcimento danni da mancata protezione dall'inquinamento atmosferico.

Se queste rappresentano le potenzialità positive scorse nella pronuncia, le criticità sollevate dalla dottrina si concentrano soprattutto sul significato e sulla portata dei richiami, contenuti nell'ordinanza, alla declaratoria di difetto assoluto di giurisdizione, pronunciata dal Tribunale civile di Roma nel primo caso italiano di contenzioso climatico, noto come “*Giudizio Universale*”⁵ e tutt'ora pendente⁶.

⁴ V. VAIRA, *Il danno alla salute da inquinamento atmosferico e l'omessa adozione di provvedimenti da parte della p.a. per la tutela dell'ambiente: le Sezioni Unite civili devolvono la causa al giudice ordinario*, in *Corti Supreme e Salute*, n. 3, 2023, pp. 2 ss.

⁵ Tutta la documentazione e gli atti del caso “*Giudizio Universale*” sono reperibili dal sito www.contenziosoclimaticoitaliano.it.

⁶ Cfr. V. CAPUZZO, *Un nuovo capitolo del caso Giudizio Universale davanti alla Corte d'Appello di Roma: un inquadramento comparato in attesa della decisione*, in DPCE online – Osservatorio sul costituzionalismo ambientale, 15 settembre 2025.

2. La loro negazione nel caso “Giudizio Universale”

In effetti, l’apertura della Corte di cassazione alla giurisdizione civile, per le rivendicazioni di difesa contro sia l’inquinamento atmosferico che il cambiamento climatico, si presenta diametralmente opposta all’esito di “*Giudizio Universale*”. In quest’ultima vicenda, il giudice, pur partendo dalla medesima premessa fattuale della Cassazione, ovvero che la minaccia climatica è processo antropogenico non contestato, ha concluso per l’inesistenza sia di un’«obbligazione di natura civile coercibile da parte del singolo» sia di «interessi soggettivi giuridicamente tutelati», negando alla radice l’esperibilità proprio di quell’azione risarcitoria, dalle sezioni unite considerata «comune» anche alla materia climatica.

In sintesi, nonostante l’identica qualificazione negativa del fatto (il cambiamento climatico antropogenico come minaccia), i due giudicanti si sono divisi nelle sussunzioni conseguenti: per uno, le sezioni unite, quel fatto negativo abiliterebbe alla «comune azione» di responsabilità extracontrattuale, con connessa protezione dei diritti e condanna al *facere* protettivo della mitigazione; per l’altro, il Tribunale romano, no.

C’è da chiedersi, pertanto, il perché di siffatta evidente discordanza. Se il fatto dedotto risulta da entrambi accertato come negativo (l’incontestata minaccia climatica), com’è possibile che solo uno di loro ammetta l’azionabilità della responsabilità extracontrattuale a tutela dei diritti fondamentali?

Stando alla lettura delle motivazioni della sentenza di “*Giudizio Universale*”, la risposta dovrebbe essere la seguente: «*le decisioni relative alle modalità e ai tempi di gestione del fenomeno del cambiamento climatico antropogenico [...] rientrano nella sfera di attribuzione degli organi politici e non sono sanzionabili*». Detto altrimenti, sul fatto, ancorché minaccioso per le persone, nulla si potrebbe, dato che la sua «gestione» (la «*gestione del fenomeno del cambiamento climatico antropogenico*») rientrerebbe in una «*sfera*» di decisione degli organi politici. In definitiva, l’assenza di difesa giurisdizionale si fonderebbe su una grottesca *contradictio in adiecto*: chi alimenta la minaccia climatica non può essere sindacato sulla minaccia, perché libero di alimentare, nelle «*modalità*» e nei «*tempi*», la «*gestione*» della minaccia.

È proprio la *contradictio*, tuttavia, a non essere stata accolta dalla

Cassazione. D'altronde, se davvero la «*gestione*» della minaccia fosse non sanzionabile civilmente, perché mai conseguenza non dovrebbe valere pure per le imprese, alle quali la medesima minaccia è imputabile, come spiegato dalle sezioni unite, grazie all'utilizzo della c.d. “*attribution science*”?

Qualcosa non torna: o la minaccia climatica è un fatto abilitante una «*comune azione*» di responsabilità extracontrattuale o non lo è.

Il giudice di “*Giudizio Universale*” sembra rendersi conto del cortocircuito, ridimensionando il richiamo alla «*sfera di attribuzione degli organi politici ... non sanzionabili*», da far valere, se così può dirsi, “a metà”. Egli, infatti, puntualizza che la materia climatica può comunque pervenire a sanzione giudiziale, purché davanti a una giurisdizione amministrativa nazionale, attraverso l'impugnazione di singoli atti (a quel punto indubbiamente tutt'altro che “politici” nella «*gestione*» della minaccia) oppure al cospetto del giudice europeo, per contestare le sole misure unionali ai sensi dell'art. 340 TFUE (anch'esse, se impugnabili, tutt'altro che “politiche” nella «*gestione*» della medesima minaccia).

Purtuttavia, cercando di integrare le argomentazioni sviluppate sia dal giudice ordinario che dalla Corte di cassazione, si giunge alla para-dossale conclusione che, di fronte alla minaccia climatica, in Italia sarebbe astrattamente possibile attivare qualsiasi forma di tutela giudiziale – ad eccezione di quella civilistica extracontrattuale nei confronti dell'entità “Stato”. Detto altrimenti, gli atti e le omissioni delle imprese risulterebbero sindacabili e sanzionabili, in virtù delle sezioni unite, al pari di quelli degli organi ministeriali statali e persino delle istituzioni dell'Unione europea, stando al *dictum* del Tribunale: fuori dello spettro della sindacabilità giudiziale rimarrebbero esclusivamente atti e omissioni attribuibili allo Stato in quanto tale.

Una conclusione del genere non può reggere: a parte la palese erroneità giuridica di collocare la materia climatica tra le competenze esclusive della sola entità UE, invece che in quelle concorrenti con l'entità Stato, come disegnato dagli artt. 4, n. 2, lett. e), 191 e 193 TFUE e dall'art. 19 n. 2, secondo capoverso, TUE, ai fini anche dell'accesso al giudice, e l'altrettanto palese erroneità giuridica di incastonare la materia climatica in una inesistente giurisdizione esclusiva amministrativa (tutt'altro che prevista dall'elenco dell'art. 133 del Co-

dice del processo amministrativo), cui aggiungere le sorprendenti confusioni categoriali in tema sia di organo e persona giuridica Stato che di «*esercizio del potere politico*» ai sensi dell'art. 7 del Codice del processo amministrativo, è la plausibilità in sé di una giurisdizione “a metà” (ovunque operante fuorché nella modalità civile extracontrattuale verso lo Stato ente) a manifestarsi inaccettabile, perché incostituzionale.

Stupisce che sia sfuggito alla dottrina, a partire da quella minoritaria che vorrebbe leggere, nell'ordinanza in commento, una sorta di *obiter dictum* a favore del difetto assoluto di giurisdizione appunto nelle controversie contro lo Stato⁷. È vero che alcuni passaggi dell'ordinanza riproducono stralci della decisione “*Giudizio Universale*”, evocandola come causa «*analogia, ma non identica*», dentro un panorama in cui «*non si riscontrano precedenti nella giurisprudenza di legittimità*» (p. 13). Con tutta evidenza, cionondimeno, si tratta di virgolettati, nulla di più. Che da essi, vergati da un giudice di merito per di più nella constatazione dell'assenza di «*precedenti nella giurisprudenza di legittimità*», possa discendere un enunciato giurisprudenziale di negazione della giurisdizione, è conclusione francamente eccessiva in punto sia di fatto che di diritto: in punto di fatto, perché ovviamente sono i fatti dedotti in ogni singola causa a fondare l'insorgenza o meno delle situazioni soggettive tutelabili (e si è constatata l'identità del fatto negativo dedotto in entrambi i giudizi); e in punto di diritto, perché la responsabilità civile dello Stato come ente è ammessa, in via generale e senza eccezioni, in Costituzione (art. 28), sicché non può essere apoditticamente negata per il tramite di una banale citazione, nella disponibilità di un qualsiasi giudice.

Non per nulla, la tesi dell'*obiter* ignora totalmente due noti fattori costitutivi dell'ordinamento italiano:

- il principio di unità della giurisdizione, impresso dall'art. 102, comma 1, Cost., ed evolutosi, com'è noto soprattutto dopo le decisioni della Corte di cassazione a sez. un. 22 luglio 1999, n. 500, e della Corte cost. 14 marzo 2007, n. 77, in termini di difesa giudiziale non frammentabile, da escludere, per difetto assoluto di giurisdizione, solo al-

⁷ Cfr. G. SCARSELLI, *Per una corretta lettura*, cit., e, interrogativamente, L. SERAFINELLI, *Cass. Civ.*, cit.

lorquando l'impossibilità di cognizione giudiziale (sia amministrativa che civile) risieda nell'inesistenza di qualsivoglia genere di situazione soggettiva (diritto o interesse legittimo), meritevole di tutela⁸;

- il canone eurounitario *ubi ius ibi remedium* (su cui Corte di giustizia UE nelle cause C-295/04, C-432/05, C-352/13, C-510/13).

Se il cambiamento climatico antropogenico è una minaccia per i diritti, com'è possibile predicare una giurisdizione ordinaria solo verso alcuni soggetti responsabili di quella minaccia (le imprese) e non verso altri (lo Stato)? Come sarebbe giustificabile l'insorgenza dell'interesse legittimo alla protezione climatica, nell'assenza radicale – predicata dal Tribunale di Roma – del bene della vita protetto (l'esistenza minacciata)?

In proposito, la Corte costituzionale è stata molto chiara in più occasioni (da ultimo, con la sentenza 6 luglio 2022, n. 205): proprio alla luce dell'art. 28 Cost., che non ammette deroghe alla responsabilità diretta e impersonale dello Stato, in coerenza altresì con gli artt. 103 e 113 Cost.⁹, di fronte alla «*lesione di beni della vita protetti*», il fatto dannoso «*non consente diversità di trattamento della condotta dell'amministrazione rispetto a quella del privato*» (Corte cost. sent. 4 marzo 1992, n. 64), sicché il «*principio di assolutezza, inviolabilità e universalità della tutela giurisdizionale dei diritti*», uno «*tra i grandi principi di civiltà giuridica in ogni sistema democratico del nostro tempo*» (Corte cost. sent. 22 ottobre 2014, n. 238), esclude «*che possano esservi posizioni giuridiche di diritto sostanziale senza che vi sia una giurisdizione innanzi alla quale esse possano esser fatte valere*» (Corte cost. sent. 8 febbraio 1999, n. 26).

In una parola, se ci sono diritti da tutelare, sussistendo una minaccia certa a loro danno (come fatto ingiusto) ed esistendo più soggetti che la producono, nessuno di essi può sottrarsi alla giurisdizione.

⁸ Cfr. A. MANGIA, *Il lento incedere dell'unità della giurisdizione*, in *Giur. Cost.*, n. 2, 2007, E. CASTORINA, *Unità e pluralismo giurisdizionale alla prova del diritto europeo*, in *Federalismi.it*, n. 16, 2021, pp. 1 ss.

⁹ Cfr. M.C. CAVALLARO, *Immedesimazione organica e criteri di imputazione della responsabilità*, in *Persona e Amministrazione*, n. 1, 2019, pp. 39 ss.; N. ASSINI, *Responsabilità di diritto pubblico e principi costituzionali*, Milano, 1970, pp. 6 ss., e già C. ESPOSITO, *La responsabilità dei funzionari e dei pubblici dipendenti secondo la Costituzione*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, I, 1951, pp. 344 ss.

A leggere bene, lo dicono anche le sezioni unite in questione, senza virgolettati altrui e nel richiamo ai propri precedenti (par. 7.2. alle pp. 18-19): se un’azione è fondata sull’allegazione dell’omesso o illegittimo esercizio della potestà statale, finanche legislativa, e il bene della vita dedotto in giudizio verte sul danno alla persona derivato dallo Stato, il difetto di giurisdizione civile non è invocabile, attenendo, la lite, alla tutela dei diritti soggettivi e all’esistenza di fonti che li proteggono pure al cospetto dell’autorità statale.

Negare tale conclusione implicherebbe il sovvertimento del sistema delle fonti dell’ordinamento giuridico euro-unitario¹⁰ e l’attribuzione al giudice, sotto le mentite spoglie dell’astensione dalla giurisdizione per ossequio al potere, di un proprio potere creativo addirittura di deroga costituzionale, perché idoneo a porre nel nulla, congiuntamente con le fonti abilitate dalla Costituzione, l’art. 28 Cost.¹¹.

3. Il loro allineamento con la sentenza “Duarte Agostinho” della Corte europea dei diritti umani

D’altra parte, concludere per una giurisdizione “a metà” si porrebbe in contrasto pure con l’art. 8 CEDU, non solo alla luce della sentenza di condanna della Corte europea nel caso “Verein KlimaSeniorinnen” (9 aprile 2024, ricorso 53600/20), come già fatto presente¹², tra l’altro non ignorabile per la forma del suo contenuto reso secondo l’art. 43 CEDU¹³, ma soprattutto per quello che gli stessi Giudici di Strasburgo scrivono nell’altra decisione dello stesso giorno, quella di inammissibilità per mancato esaurimento dei rimedi civilistici interni (caso “Duarte Agostinho”, sentenza 9 aprile 2024, ricorso 39371/20): nella materia climatica, la pienezza della tutela giudiziale dentro ciascun ordinamento statale sussiste lì dove le fonti normative, costituzionali o legislative, non escludono la responsabilità extracontrattuale

¹⁰ In tal senso, A.S. BRUNO, *Contenzioso climatico italiano*, cit.

¹¹ Cfr. M. CARDUCCI, *Stato di diritto, art. 28 Cost. e precedenti di contenzioso climatico nello spazio della UE*, in *Dirittocomparati.it*, 28 marzo 2023.

¹² R.R. SEVERINO, *Una storica vittoria per il clima?*, cit.

¹³ In tal senso, ancora A.S. BRUNO, *Contenzioso climatico italiano*, cit.

dello Stato per azioni od omissioni lesive di diritti fondamentali¹⁴. Dunque non è la giurisprudenza domestica a imporre il filtro della tutela climatica extracontrattuale, ma solo il diritto positivo di più alto rango ordinamentale (Costituzione o legge).

È una conclusione incontestabile, una volta applicata all'ordinamento italiano.

Infatti, seguendo il criterio di ricerca scandito da “*Duarte Agostinho*”, non si può non constatare che sono proprio le fonti di diritto interno sulle obbligazioni civili a includere la materia climatica e lo Stato nell'alveo della responsabilità extracontrattuale. Basta combinare gli enunciati dell'art. 1173 c.c. con quelli degli artt. 10, comma 1, 11, 28 e 117, comma 1, della Costituzione. La disciplina civilistica, com'è noto, statuisce che «*le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico*». Si tratta di enunciati aperti all'inclusione di fattispecie diverse e ulteriori rispetto a quelle tipizzate dal solo Codice civile. Da un lato, la formula «*ogni altro*» atto o fatto è manifestamente onnicomprensiva di tutto ciò che può occorrere nella realtà, in termini di azioni, omissioni e situazioni, indipendentemente dai soggetti pubblici o privati coinvolti; dall'altro, il termine «*ordinamento giuridico*» non può non essere inteso nella sua evolutiva proiezione multidimensionale, comprensiva del diritto UE, della CEDU e di quello internazionale, in coerenza con i citati articoli della Costituzione (10, comma 1, 11, 117, comma 1); dall'altro ancora, il concetto di «*illecito*» risulta pacificamente “costituzionalizzato” anch’esso, giacché rivolto ormai alla protezione di tutti i diritti fondamentali¹⁵, oltre i limiti delle situazioni

¹⁴ Cfr. E. BUONO, P. VIOLA, *Climate Litigation Strategy, alcuni apparenti insuccessi e il talento della Corte EDU: quando una dichiarazione di inammissibilità vale una pronuncia di accoglimento*, in DPCE online, n. 2, 2024, pp. 1397 ss., F. MOTTA, *La decisione CEDU “Duarte Agostinho e altri” produce ricadute sugli artt. 28 Cost. e 2740 Cod. civ., ignorati in Italia insieme al riformato art. 9 Cost.*, in DPCE online – Osservatorio sul costituzionalismo ambientale, 26 luglio 2024, e L.A. NOCERA, *Il caso Duarte Agostinho: inammissibilità o linee-guida pro futuro?*, in DPCE online – Osservatorio sul costituzionalismo ambientale, 26 luglio 2024.

¹⁵ Cfr. E. DI SALVATORE, *L’evoluzione dei fini e dei compiti dello Stato e il dovere di protezione dei diritti fondamentali*, in *La Riv. Gruppo di Pisa*, n. 1, 2024, pp. 93 ss., e F. GALLARATI, *Gli obblighi costituzionali di protezione: studio comparato sul lato “dimensionale”*, in DPCE online – Osservatorio sul costituzionalismo ambientale, 26 luglio 2024.

soggettive del Codice¹⁶. In definitiva, l'art. 1173 c.c. si integra con la Costituzione, facendo sì che le obbligazioni, che altro non sono che doveri costituzionali di rispetto delle persone¹⁷, non si ingessino nei formalismi giuridici, evolvendosi, al contrario, in funzione della realtà sia giuridica (gli «*atti*») che materiale (i «*fatti*»).

Non a caso, il 1173 c.c., letto insieme all'art. 23 Cost., è stato qualificato come fonte di prestazioni imposte a pluralità di fondamenti¹⁸.

Sotto questa lente costituzional-civilistica¹⁹, la minaccia del cambiamento climatico antropogenico è anch'esso un «*fatto idoneo*», dentro le fonti «*atto*» che lo riconoscono e qualificano (dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 1992 all'Accordo di Parigi del 2015, dal diritto internazionale dei diritti umani alla CEDU), a produrre l'obbligazione climatica extracontrattuale anche verso lo Stato.

Nessun giudice può negarlo, se non sostituendosi alla Costituzione stessa (oltre che violando la decisione “*Duarte Agostinho*”, anch'essa emessa nella modalità dell'art. 43 CEDU).

E non lo può in alcun modo contestare ancor più adesso che finanche la Corte internazionale di giustizia, con l'opinione consultiva del 23 luglio 2025 (caso n. 187/2025), ha affermato all'unanimità l'obbligo «*permanente*» degli Stati, in virtù del diritto internazionale in materia di diritti umani e del diritto consuetudinario sul non recar danno altrui (c.d. “*no harm*”), di rispettare e garantire l'effettivo godimento dei diritti umani adottando «*tutte le misure necessarie di loro protezione*» contro la minaccia climatica e facendo sì che le «*azioni od omissioni*», causative della minaccia, «*non si ripetano*»: diritto internazionale dei diritti umani e diritto consuetudinario, che prevalgono nel sistema ordinamentale italiano, attraverso l'ingresso dell'art. 10, comma 1, della Costituzione.

ticato” dei diritti fondamentali, in *Rivista AIC*, n. 2, 2024, pp. 1 ss.

¹⁶ Cfr. N. RIZZO, *Giudizi di valore e «giudizio di ingiustizia»*, in *Eur. dir. priv.*, n. 2, 2015, pp. 295 ss.

¹⁷ Cfr. M. CARDUCCI, *Dovere*, in *Enc. Bioetica Sc. Giur.*, vol. IV, 2011, pp. 844 ss.

¹⁸ Cfr. V. RIZZO, *Fonti delle obbligazioni fra tipicità, atipicità e giudizio di meritevolezza*, in *Studi in onore di Davide Messinetti*, vol. I, Napoli, 2008, pp. 797 ss.

¹⁹ Sulla cui imprescindibilità, si veda M. PENNASILICO, *Legalità costituzionale e diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, n. 3, 2011, pp. 840 ss.

4. La loro conformità con l'art. 32 della Costituzione

Il discorso non cambia se l'analisi si sposta sulle situazioni soggettive coinvolte dall'obbligazione climatica civilistica, secondo il Tribunale di Roma inesistenti perché inesplosive di «*interessi soggettivi giuridicamente tutelati*» o, stando ad alcuni commentatori dell'ordinanza delle sezioni unite, insorgenti solo fra privati (cittadini e imprese) ma non nei riguardi dello Stato.

A conferma vale il richiamo alla ricca giurisprudenza costituzionale sull'art. 32 Cost.

Si è accennato alla linea di continuità, tracciata dalle due decisioni delle sezioni unite sulla giurisdizione civile in materia climatica e di inquinamento atmosferico: in entrambi gli scenari, la Corte di cassazione constata che la minaccia antropogenica coinvolge diritti fondamentali assoluti: da quello alla vita a quello alla salute; e, per entrambi i casi, conclude a favore dell'esperibilità della «*comune azione*» di responsabilità extracontrattuale, sia verso le imprese che verso la pubblica amministrazione.

Siffatto modo di ragionare è perfettamente aderente al risalente e mai modificato ordito argomentativo della Corte costituzionale sul principio del *neminem laedere*. Com'è noto, infatti, la Consulta ha sempre interpretato l'art. 2043 c.c. come «*norma giuridica secondaria*»²⁰ (così già nella sentenza del 30 giugno 1986, n. 184), da integrare nei contenuti attraverso «*norme giuridiche primarie*», a partire dall'art. 32 Cost. In tal modo, essa ha costituzionalizzato il *neminem laedere*, rendendo sempre indubbia «*la sussistenza dell'illecito, con conseguente obbligo della riparazione, in caso di violazione*» del diritto fondamentale primario, per poi dichiarare «*energicamente*» non solo l'inaccettabilità di «*limiti alla sua tutela risarcitoria*» ma soprattutto la «*fermissima*» considerazione che «*ogni menomazione della salute, definita espressamente come (contenuto di un) diritto fondamentale dell'uomo, implichi la tutela risarcitoria ex art. 2043 Cod. civ.*» (sentenza 14 giugno 1990, n. 307), imponendo al giudice sia l'obbligo d'interpretazione conforme dell'art. 2043 c.c. con la Costituzione (ordinanza 23 febbraio 1985, n.

²⁰ Per una ricostruzione del dibattito sulla qualificazione dell'art. 2043 c.c. come «*norma secondaria*», cfr. M. ORLANDI, *Torto e tipo*, in *Jus*, nn. 2-3, 2020, pp. 447 ss.

82), sia la qualificazione della responsabilità extracontrattuale in termini di «*divieto primario e generale di ledere*» la salute umana (sentenza 23 aprile 1991, n. 202), prevenendo «*tutta la gamma delle conseguenze dannose che derivano dalla violazione effettuata*» (sent. 30 dicembre 1987, n. 641).

Se dunque l'art. 32 Cost. è la norma “primaria” dell'art. 2043 c.c., costitutiva del *neminem laedere* quale principio costituzionale di tutela della persona contro i fatti ingiusti antropogenici di qualsivoglia provenienza, sia pubblica che privata, come potrebbe non esserlo, per esempio, l'art. 8 CEDU, che la Corte europea dei diritti umani erge a baluardo di difesa della vita umana, per la presente e le future generazioni (come si legge in “*Verein KlimaSeniorinnen*”, ai §§ 419-420, 521 e 549), contro la minaccia antropogenica alimentata da atti e omissioni statali? Come si giustificherebbe una tutela giurisdizionale italiana “a metà”, dopo che anche la Corte costituzionale, nella sentenza del 7 giugno 2024, n. 105, ha spiegato che proprio la riforma dell'art. 9 Cost., in tema di tutela ambientale intergenerazionale, «*vincola così, esplicitamente, tutte le pubbliche autorità ad attivarsi in vista della sua efficace difesa*», «*attraverso il prisma degli obblighi europei e internazionali in materia*»?

La dottrina che perora l'insindacabilità statale, reputandola confermata dall'ordinanza in commento, giunge a ritenere che il giudice italiano sia smarcato dalla Corte europea dei diritti umani²¹. Il che ovviamente non è, come ben sintetizzato da altro commento alla medesima ordinanza, dove sono stati ripercorsi i passaggi giurisprudenziali della Corte costituzionale approdati alla conclusione che, per il giudice ordinario, «*le disposizioni della CEDU sono vincolanti nel significato che ad esse viene attribuito all'esito dell'attività interpretativa operata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo*» (sentenza 22 gennaio 2024, n. 7), a maggior ragione se resa nella modalità dell'art. 43 CEDU²².

²¹ Cfr. G. SCARSELLI, *Contenzioso climatico e giurisdizione*, in *Giustizia insieme*, 26 novembre 2024.

²² Ci si riferisce a A.S. BRUNO, *Contenzioso climatico italiano*, cit.

5. Conclusione: separazione dei poteri e art. 2055 c.c.

Del resto, nei contorni del contenzioso climatico italiano, tracciati dalle sezioni unite, non c'è spazio neanche per la separazione dei poteri quale "limite" alla tutela giudiziale. Ancorché il Tribunale di Roma abbia discettato marcatamente di questo principio a mo' di fattore insormontabile, le sezioni unite significativamente ne prescindono. Lo fanno, ricorrendo all'*escamotage* del diverso ruolo assunto dallo Stato nella vicenda *a quo*, in quanto "socio" privato e non invece attore sovrano, ma accogliendo pur sempre la chiamata in giudizio dell'ente rispetto al fatto di responsabilità extracontrattuale. Tra l'altro, a voler proprio ragionare di *obiter dicta*, esse si riservano un passaggio (alle pp. 19-20 della decisione), in cui citano il caso CEDU "Verein KlimaSeniorinnen", che di separazione dei poteri ha discusso nell'inquadrare i limiti del potere pubblico proprio sul fronte della «*gestione*» temporale della minaccia climatica, tutt'altro che libera nel fine e insindacabile²³, per dedurne l'ininfluenza del tema sull'ambito oggettivo del regolamento della giurisdizione, segnato, invece, dal «*fatto dannoso*» abilitante la «*comune azione*» di responsabilità extracontrattuale e quindi la giurisdizione civile.

In sostanza, e per una volta ancora, si ribadisce che c'è giurisdizione civile, in ragione del fatto.

In più, si aggiunge pure (a p. 20) che l'eventuale messa in discussione della decisione CEDU costituirebbe questione di «*merito della controversia*», non certo di sua esclusione. Il che sembra fare da *pendant* con quanto statuito in un'altra decisione sulla giurisdizione civile, in quel caso direttamente riferita agli organi politici: l'ordinanza sez. un. 7 marzo 2025, n. 5992, dove si puntualizza (a p. 13) che «*l'azione del Governo, ancorché motivata da ragioni politiche, non può mai ritenersi sottratta al sindacato giurisdizionale quando si ponga al di fuori dei limiti che la Costituzione e la*

²³ Si veda, per tutti, C. ECKES, "It's the democracy, stupid!" in defence of KlimaSeniorinnen, in ERAForum, n. 25, 2025, pp. 451 ss. Più in generale, sull'esaurimento della discrezionalità nelle decisioni di lotta al cambiamento climatico, già prima della CEDU, nella dottrina italiana, M. CUNHA VERCIANO, *La discrezionalità del potere nella lotta al cambiamento climatico*, in *Federalismi.it*, n. 28, 2023, pp. 1 ss.

legge impongono, soprattutto quando siano in gioco i diritti fondamentali dei cittadini».

Poiché i limiti del potere a tutela dei diritti sono definiti incondizionatamente sia dall'art. 28 Cost. sia dagli artt. 1173 e 2043 c.c., congiuntamente con l'art. 32 Cost., per la salute, con l'art. 9 Cost. riformato, per gli interessi intergenerazionali (come ribadito dalla Corte costituzionale), e con l'art. 10, comma 1, Cost., per il diritto internazionale consuetudinario del "no harm" (accertato dalla Corte internazionale di giustizia), anche questo angolo di lettura dell'ordinanza in commento porta a confutare le tesi della tutela giurisdizionale "a metà": la separazione dei poteri non è il salvacondotto per porsi "al di fuori" del *neminem laedere* costituzionalizzato.

Non lo diventa neppure al cospetto di quanto disposto da un altro enunciato del Codice civile: il primo comma dell'art. 2055: «*Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno*».

Si è constatato che il medesimo fatto della minaccia climatica è stato giudizialmente riconosciuto sia dal Tribunale di Roma di "*Giudizio Universale*" che dalle sezioni unite qui in commento, imputandolo, nel primo caso, allo Stato (per escludere la giurisdizione), nel secondo alle imprese (per ammettere la giurisdizione).

Dunque, il concorso di imputazione sullo stesso fatto c'è.

Ma se c'è, ben ci si potrebbe spingere all'evocazione del comma dell'art. 2055 c.c. Nulla sembrerebbe ostare a tale estensione, se non, in via ipotetica, la singolarità del danno "avvenuto" rispetto a quelli "a venire", quest'ultimi tutti solo peggiorativi della condizione umana di chiunque, come precisato dalla Corte europea in "*Verein KlimaSeniorinnen*" nei §§ 420-428, 431-444, 487-488, 513 e 519.

Non osterebbe il diverso nesso causale materiale fra controllo ("politico" o aziendale) delle emissioni climalteranti e medesimo fatto o processo dannoso, dovendosi applicare il criterio di cui all'art. 41 c.c., indipendentemente dall'autonomia delle condotte lesive e dalla diversità dei titoli di responsabilità di ciascun soggetto (così Corte cass. civ. sez. un. 27 aprile 2022, n. 13143).

Ma non osterebbe analogamente la diversità giuridica delle entità climalteranti: Stato e imprese. Sempre le sezioni unite, con la sentenza appena citata, enfatizzando il riferimento all'«unicità del fatto dannoso», hanno fornito la risposta risolutiva. Rispetto a un dibattito, giuri-

sprudenziale e dottrinale, che si interrogava da tempo su come identificare il fatto dannoso rispetto ai soggetti concorrenti, se in termini di unicità delle norme giuridiche violate da quei concorrenti oppure di unicità del fatto lesivo subito dal danneggiato, indipendentemente dall'identità di quei concorrenti²⁴, esse hanno optato per quest'ultima prospettiva: fatto unico con più concorrenti implica accesso al giudice per la responsabilità civile, anche extracontrattuale, solidale.

Di riflesso, la decisione di cassazione ha abilitato la giurisdizione civile in funzione dell'unitaria tutela del danneggiato nell'occorrenza del medesimo «*fatto dannoso*», “avvenuto” o “a venire”, senza che nient'altro possa ostacolarne l'esercizio, men che mai l'identità di uno dei soggetti, che al medesimo fatto ha concorso o concorre, e men che mai la natura delle norme o degli atti che gli appartengano, rendendo la previsione di tutela, come cristallinamente scritto, «*afona*» rispetto a tutte queste variabili e concentrata solo sul merito della causalità materiale per la salvaguardia della persona²⁵.

Nella situazione fattuale della minaccia climatica antropogenica, Stato e imprese si ritrovano dalla stessa identica parte: unicità delle norme giuridiche violate (Costituzione, CEDU, Codice civile ecc...), nella condivisione del medesimo titolo di responsabilità (extracontrattuale), a fronte dell'unicità del fatto dannoso cui concorrono con le proprie decisioni o negligenze emissive.

Dentro un tal genere di scenario empirico, prima ancora che normativo, diventa davvero incomprensibile continuare a insistere per una giurisdizione climatica civile “a metà”.

Alla fine della storia, a essere “dimezzato”, nell'emergenza climatica ormai acquisita dai giudici italiani, risulterebbe non più il sistema giurisdizionale, ma il danneggiato, con buona pace, a quel punto, del suo statuto di persona umana ... “a metà”.

²⁴ Cfr., per la sintesi del dibattito, C. SALVI, *La responsabilità civile*, Milano, 2019, pp. 24 ss.

²⁵ S. CHERTI, *Risarcimento del danno aquiliano e responsabilità solidale*, in *Resp. civ.*, n. 3, 2010, pp. 201 ss.

Abstract^{}**Ita*

Il contributo commenta la recente decisione delle sezioni unite della Corte di cassazione in tema di contenzioso climatico, alla luce del dibattito dottrinale su di essa. Dopo aver descritto i contenuti principali dell'ordinanza, è proposto il confronto con il caso “*Giudizio Universale*”, dove il Tribunale ha negato l'ammissibilità di quel contenzioso. Di conseguenza, sono state segnalate le contraddizioni di quelle tesi che ammetterebbero una tutela giudiziale dei diritti “dimezzata” in ragione della natura giuridica dell'autorità emissiva: se impresa o Stato. Infatti, la prospettiva di una tutela “a metà” nella lotta contro il cambiamento climatico è manifestamente incostituzionale: essa viola non solo specifiche disposizioni della Costituzione (a partire dall'art. 28), ma pure il Codice civile (art. 1173) e la stessa Convenzione europea dei diritti umani (art. 8). Inoltre, risulta smentita dall'art. 2055 c.c., come interpretato sempre dalla Corte di cassazione in nome dell'unitaria tutela del danneggiato contro un medesimo fatto, al quale hanno concorso più soggetti, esattamente come avviene, ed è pacificamente riconosciuto dalla scienza e dagli stessi giudici, per la minaccia climatica.

Parole chiave: contenzioso climatico; responsabilità civile extracontrattuale; imprese fossili; Stato.

En

The paper examines the recent decision handed down by the Joint Sections of the Italian Court of Cassation on climate litigation, in light of the academic debate it has sparked. After outlining the main aspects of the judgment, the article draws a comparison with the “*Giudizio Universale*” case, in which the court denied the admissibility of the claim. As a result, it highlights the contradictions inherent in those theories that would allow for a “halved” judicial protection of rights, depending on the legal nature of the emitting authority - whether a private company or the State. However, the prospect of a ‘halved’ protection in the fight against climate change is manifestly unconstitutional: it violates not only specific provisions of the Constitution (beginning with Arti-

* Articolo sottoposto a referaggio fra pari a doppio cieco (*double-blind peer review*).

cle 28), but also the Civil Code (Article 1173) and the European Convention on Human Rights itself (Article 8). Moreover, such a view is contradicted by Article 2055 of the Civil Code, as consistently interpreted by the Court of Cassation in support of the unified protection of the injured party against a single harmful event, to which multiple actors have contributed — precisely as occurs, and is unequivocally recognized by both scientific scholarship and the judiciary, in the case of the climate threat.

Keywords: climate litigation; tort law; majors; State

